


COMUNE DI VOBARNO

Provincia di Brescia

Piazza Marina Corradini, 11 - C.A.P. 25079



UFFICIO DEL SINDACO

C. Fisc. 00435460175 P. IVA 00561480989

Ordinanza n° 33 del 08/06/2020 avente ad oggetto:

- INTEGRAZIONE AD ORDINANZA N. 32 DEL 05/06/2020. DIVIETO DI TRANSITO TRATTO DI STRADA COMUNALE VOBARNO DEGAGNA ENO NEI PRESSI DELLA LOC. FORNO, DAL GIORNO 05/06/2020 FINO ALLA CONCLUSIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI DISGAGGIO MASSI. SENSO UNICO ALTERNATO A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE DEI LAVORI DI DISGAGGIO MASSI LUNGO LA STRADA COMUNALE VOBARNO DEGAGNA ENO, IN LOC. FORNO

VISTI gli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada, nonché il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n° 495;

PREMESSO CHE

- a seguito delle recenti violente piogge è stato rilevato un cedimento della scarpata fiancheggiante un tratto della strada comunale Vobarno Degagna Eno nei pressi della Loc. Forno con conseguente restringimento della sede stradale;
- per tale motivo è stata avviata la procedura di somma urgenza, in data odierna, per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento;

RILEVATO che durante l'occupazione del tratto stradale interessato appare necessario salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale e considerato che le operazioni da svolgere non consentono la semplice istituzione del senso unico alternato, rendendo pertanto necessaria la chiusura del tratto stradale interessato dai lavori, limitatamente al periodo strettamente necessario alla loro realizzazione, da regolamentare con apposita segnaletica a norma del D.Lgs. 285/92 (nuovo Codice della Strada) e del regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 495/92 – con riferimento, in particolare, **all'articolo 43** – che dovrà essere collocata a cura dell'ufficio Tecnico Comunale;

RICHIAMATA, a tal proposito, l'ordinanza del Sindaco n. 32 in data 05/06/2020 avente per oggetto l'istituzione del "Divieto di transito tratto di strada comunale Vobarno Degagna Eno nei pressi della Loc. Forno, dal giorno 05/06/2020 fino alla conclusione dei lavori di realizzazione delle opere di disgaggio massi" con conseguente istituzione del "Senso unico alternato a seguito della conclusione dei lavori di disgaggio massi lungo la strada comunale Vobarno Degagna Eno, in Loc. Forno";

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 54, comma 2 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.,

ORDINA

1) **la chiusura della strada comunale Vobarno Degagna Eno, in loc. Forno** nel tratto dell'area di intervento di somma urgenza durante i seguenti periodi:

- **Martedì 09/06/2020:** dalle ore 08:00 alle 09:30;
dalle ore 10:00 alle 12:00;
dalle ore 13:00 alle 14:30;
dalle ore 15:00 alle 17:00;
- **Mercoledì 10/06/2020:** dalle ore 08:00 alle 11:30;
dalle ore 13:00 alle 18:00;
- **Giovedì 11/06/2020:** dalle ore 08:00 alle 12:00;

dalle ore 13:00 alle 18:00;

- 2) **Senso unico alternato mediante l'utilizzo di postazioni semaforiche** lungo la strada comunale **Vobarno Degagna Eno, in loc. Forno, fino alla conclusione dei lavori;**
- 3) **l'esposizione** della presente ordinanza, nonché dei **recapiti telefonici di reperibilità del personale comunale;**
- 4) **la regolamentazione** del traffico veicolare sul tratto interessato dai lavori mediante apposita segnaletica, di seguito indicata, che dovrà essere collocata a cura dell'ufficio tecnico comunale

SEGNALETICA DI PRESCRIZIONE:

- a) segnali DI CHIUSURA STRADA con indicazione degli orari di CHIUSURA, barriere direzionali nel numero necessario; all'inizio delle strade in loc. Eno, presso i Comuni di Treviso Bresciano e Capovalle
- b) segnalamento del possibile accesso ai residenti/esercenti lungo la strada interrotta, ma in modo da escludere dubbi od esitazioni per il traffico a transito vietato.

DEMANDA

All'ufficio Polizia Locale la vigilanza sulla corretta applicazione del presente provvedimento e l'adozione delle modalità esecutive più idonee per assicurare efficacemente la sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale.

TRASMETTE

copia della presente ordinanza al suddetto ufficio di Polizia Locale e, per quanto di competenza, alla Stazione Carabinieri di Vobarno e alla Prefettura di Brescia.

Ai comuni di Treviso Bresciano, e comune di Capovalle per quanto di competenza

AVVERTE

- che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm., ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'articolo 159, 1° comma del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.;
- che la presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico a cura e spese dell'Amministrazione Comunale mediante la pubblicazione all'albo pretorio comunale e al sito istituzionale con indirizzo <http://www.comune.vobarno.bs.it/ordinanze>;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, 3° comma del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- che ai sensi dell'articolo 3, 4° comma della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile, con ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione di Brescia entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine;
- che i trasgressori verranno puniti a norma di legge.

Dalla Residenza Municipale, il giorno 08/06/2020

Dalla Residenza Municipale, il giorno 08/06/2020

Il Sindaco

Paolo Pavoni / INFOCERT SPA

(Sottoscrizione apposta digitalmente)